

A.C. 2561

Conversione in legge del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

All'articolo..... inserire i seguenti commi:

«All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: *“Entro i suddetti limiti, per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli art. 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 141, comma 3 e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 149, comma 6.”*»

«All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale rappresentante processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.”»

MOTIVAZIONE

1. Il sistema di risarcimento diretto per i sinistri r.c. auto, regolato dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) prevede che il danneggiato debba rivolgere la richiesta di indennizzo non all'impresa che assicura il veicolo del responsabile, ma, in caso di soggetto trasportato (art. 141), all'impresa assicuratrice del veicolo su cui era a bordo e, in caso di conducente non responsabile (art. 149), alla propria impresa.

Tale sistema, fortemente voluto dal Governo per diminuire il contenzioso e per migliorare la qualità del servizio assicurativo, ha effettivamente prodotto notevoli risultati: ha ridotto i tempi di liquidazione, ha ridotto le cause e ha contenuto i costi per tutti i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione delle due procedure (soprattutto i costi impropri di assistenza professionale per i casi che non necessitano dell'intervento dei legali).

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 180/2009), pur non dichiarando l'illegittimità del risarcimento diretto, ha fornito un'interpretazione della sua disciplina che sostanzialmente determina la fine dell'obbligatorietà del sistema. La Corte ha infatti sostenuto che il danneggiato, accanto all'azione diretta nei confronti della propria impresa, conserva l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Tale alternatività smonta completamente il sistema di risarcimento diretto che allo stato è divenuto facoltativo, con conseguente ritorno al passato, in cui l'indennizzo diretto di natura volontaria riusciva a coprire solo il 25% dei sinistri r.c. auto. Il sistema obbligatorio ha consentito invece di coprire il 75% dei sinistri.

Gli effetti negativi di tale ritorno al passato saranno un aumento del contenzioso, un peggioramento della qualità del servizio e un aumento dei costi dei risarcimenti.

In più, la natura facoltativa del risarcimento diretto non potrà più conciliarsi con il metodo di regolazione dei rapporti economici tra imprese previsto dalla legge (sistema dei rimborsi a forfait), in quanto tale metodo intanto può funzionare e raggiungere un equilibrio di sistema, in quanto vi sia la certezza che tutti i sinistri r.c. auto con le caratteristiche previste dalla norma rientrino nella procedura. In altre parole, detto metodo compensativo sta in piedi solo se la procedura è effettivamente obbligatoria per legge.

Se non si intervenisse con immediatezza con una correzione legislativa della disciplina, il risarcimento diretto e le regole stabilite per il suo funzionamento perderebbero qualsiasi significato e il suo intero impianto dovrebbe essere formalmente abrogato, onde evitare che le incertezze sulla sua applicabilità e gestione determinino addirittura effetti perversi sui costi dei sinistri con grave pregiudizio in termini di prezzi delle coperture r.c. auto per tutti i cittadini.

2. Le critiche fino ad oggi proposte alla normativa vigente e che hanno portato, da ultimo, alla ricordata sentenza della Corte costituzionale, dipendono dalla cattiva tecnica legislativa impiegata e da evidenti errori di formulazione.

Dal punto di vista sostanziale ciò che rileva, infatti, è che il danneggiato possa contare sempre sulla garanzia di un assicuratore aggredibile con un'azione diretta, così come voluto dalla normativa comunitaria.

Gli emendamenti proposti, senza nulla togliere alla tutela sostanziale del danneggiato, tendono unicamente ad evidenziare nel modo più chiaro che le azioni dirette del danneggiato verso il proprio assicuratore (art. 149), nonché verso l'assicuratore del veicolo vettore in caso di trasportato (art. 141), non costituiscono istituti nuovi ed autonomi che privano il danneggiato stesso dell'azione verso l'assicuratore del responsabile, ma rappresentano invece forma di esercizio di quest'ultima azione, in quanto l'assicuratore del danneggiato è convenuto in giudizio quale mero rappresentante processuale dell'assicuratore del responsabile., mentre l'assicuratore del vettore è convenuto in forza del suo obbligo di intervenire in prima istanza e ferma, in entrambi i casi, la regolazione successiva dei rapporti tra le imprese coinvolte.

Da questo punto di vista, gli emendamenti non fanno che riallineare l'eventuale fase processuale con la fase stragiudiziale derivante dalla richiesta di risarcimento, precisando, per quanto riguarda il risarcimento diretto in senso stretto (art. 149) il titolo in base al quale l'assicuratore del danneggiato viene chiamato in giudizio.